



## Tribunale di Piacenza

### Sezione Civile

#### Il Giudice Delegato

Vista l'istanza del ricorrente

[REDACTED]

[REDACTED]

con l'avv. [REDACTED]

vista la domanda ex artt. 14 ter ss., l. [REDACTED], n. 3 depositata da [REDACTED] il [REDACTED]  
[REDACTED];

letta la relazione particolareggiata dello O.C.C.;

osservato che il ricorrente è persona fisica non esercente attività di impresa; che lo stesso allega la sussistenza di una esposizione debitoria per circa euro 175.831,47;

ritenuto che allo stato non siano emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio;

ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 14 ter ss., l. [REDACTED], n. 3;

ritenuto condivisibile l'assunto dell'O.C.C. secondo cui è opportuno non interrompere le operazioni di vendita dell'immobile di proprietà del debitore, con conseguente subentro del liquidatore nella procedura esecutiva RGE 214/[REDACTED] per far valere i diritti della massa;

ritenuto, quanto alla questione della opponibilità di cessioni di crediti futuri già poste in essere da parte del debitore, che sia applicabile l'art. 2918 c.c. sul presupposto dell'equiparabilità del decreto di apertura della liquidazione giudiziale al pignoramento come espressamente sancito ex art. 14 quinquies, comma 3; che, quindi, il diritto del cessionario è opponibile nel termine di tre anni dall'emissione del decreto di apertura, dovendo successivamente lasciare il passo all'acquisizione diretta anche delle somme cedute alla massa attiva;

osservato che l'elenco delle spese necessarie al sostentamento della famiglia del debitore al fine di fissare il limite ex art. 14 quinquies, comma 2, L. 3/2012, seppur analitico e in linea generale equamente parametrato, non permette allo stato di fissare con precisione la somma netta mensile da destinare al mantenimento del debitore e della sua famiglia, mancando documentazione attuale inerente al reddito complessivo dell'intero nucleo familiare e, inoltre, mancando in merito un parere motivato dello stesso O.C.C.; che, conseguentemente, vada





fisato il limite di reddito necessario in via meramente temporanea, impregiudicato ogni successivo provvedimento;

osservato che l'allegato debito sorto in corso di procedura relativo ai compensi alla società "Piano Debiti Srl" non sia qualificabile come debito prededucibile, in quanto manca qualsivoglia elemento tanto per comprendere il tipo di attività svolta quanto la sua utilità per il ceto creditorio (atteso che il debitore ha avuto assistenza qualificata da parte di un difensore e dell'O.C.C. nominato); che tale credito sarà dunque vagliato, tanto nella sua esistenza quanto nella sua congruità, dal liquidatore in sede di accertamento del passivo;

**P.Q.M.**

- 1) **Nomina** quale Liquidatore il Dott. [REDACTED];
- 2) **Dispone** che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies, V comma, non sarà divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;
- 3) **Autorizza**, ai sensi dell'art. 14 novies, comma 3, il liquidatore a subentrare nella procedura esecutiva RGE [REDACTED] presso il Tribunale di Piacenza, onde liquidare la quota di bene immobile del debitore in quella sede;
- 4) **Dispone** che della domanda e del decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione del presente decreto sull'apposita sezione del sito internet del Tribunale di Piacenza;
- 5) **Ordina** la trascrizione del presente decreto, a cura del Liquidatore, sui beni immobili e mobili registrati del debitore;
- 6) **Ordina la consegna** in favore del liquidatore di **tutti i beni mobili del debitore**, disponendo che il presente provvedimento – che costituisce titolo esecutivo - posto in esecuzione a cura del liquidatore;  
Autorizza il liquidatore a non acquisire all'attivo il Motociclo LML Limited 125;
- 7) **Riserva** ogni provvedimento ai sensi all'art. 14 quinquies, II comma, lett. f), prevedendo, in via meramente temporanea, che il reddito del debitore proponente escluso dalla liquidazione sia pari a euro € 900,00 nette mensili;
- 8) **Manda** al liquidatore per la redazione dell'inventario ex art. 14 sexies, nonché per lo svolgimento delle attività di formazione dello stato passivo ex art. 14 octies e per il deposito nel fascicolo telematico del programma di liquidazione ai sensi dell'art. 14 novies.





Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente,  
all'O.C.C., ed al liquidatore.

Piacenza, [REDACTED]

Il Giudice

*Dott.* [REDACTED]

